ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEI MODULI

Il Decreto 31 ottobre 2003.

Con decreto del Direttore Generale del Ministero delle Attività Produttive (M.A.P.) del 31 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2003, sono stati approvate le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande di iscrizione/deposito e delle denunce da presentare rispettivamente al Registro delle Imprese ed al Repertorio Economico Amministrativo per via telematica o su supporto informatico.

Il decreto stabilisce inoltre che:

- a) per qualsiasi domanda di iscrizione e deposito al Registro delle Imprese (R.I.) e denuncia di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.), effettuata per via telematica o su supporto informatico, devono essere utilizzati esclusivamente appositi software realizzati sulla base delle specifiche tecniche previste;
- b) i moduli informatici realizzati sulla base delle predette specifiche tecniche entrano in vigore il 1° gennaio 2004;
- c) le specifiche tecniche dei moduli informatici sono disponibili in formato elettronico e possono essere prelevate dal sito internet del Ministero delle Attività Produttive www.minindustria.it, a cui dovranno risultare conformi eventuali versioni del programma riprodotti da soggetti privati.

Gli imprenditori individuali e i soggetti tenuti all'iscrizione nel R.E.A., qualora non intendano avvalersi, per la presentazione delle domande e delle denunce al Registro delle Imprese e al R.E.A., delle modalità previste all'articolo 31, comma 2, della legge n. 340/2000, possono continuare ad utilizzare la modulistica cartacea approvata con decreto M.I.C.A. 7 agosto 1998 e le relative istruzioni per la compilazione di cui alla circolare M.I.C.A. n. 3450/C del 27 ottobre 1998.

1. FORMALITÀ

a) I dati vanno riportati senza alcuna abbreviazione (es. GIAN PAOLO o GIAMPAOLO e non G. PAOLO; SANTA MARIA CAPUA VETERE e non S. MARIA C.V.)

I cognomi ed i nomi vanno indicati senza titoli onorifici o di altra natura; le donne coniugate indicano soltanto il cognome da nubile.

Le date vanno scritte utilizzando la seguente forma: gg/mm/aaaa.

La sigla della provincia é quella precedentemente utilizzata per la targa automobilistica, tranne alcune eccezioni.

- b) In caso di discordanza formale tra i dati contenuti nell'atto e i dati contenuti nel modulo, come precisato dalla circolare MICA n. 3407/C del 9.1.1997, prevale il dato contenuto nell'atto e si procederà al caricamento informatico di questo.
 - Nel caso in cui il dato non sia stato indicato nel modulo, si dovrà presentare una nuova domanda indicando gli estremi dell'atto già depositato in quanto trattasi di omessa domanda.
- c) I moduli di domanda o di denuncia, e gli eventuali atti che gli accompagnano, saranno:
 - obbligatoriamente inviati mediante idonea modalità telematica ovvero presentati su supporto informatico, secondo quanto previsto dall'art. 14 D.P.R. 445/2000, dai soggetti di cui all'art. 31, comma 2, della legge n. 340/2000. Per gli imprenditori individuali, ed i soggetti solo R.E.A., le modalità descritte costituiscono una facoltà.
 - presentati allo sportello dell'ufficio registro imprese competente od inviati a mezzo raccomandata (non è necessario l'avviso di ricevimento), per i soli soggetti non rientranti nell'art. 31, comma 2, della legge n. 340/2000.
- d) La domanda per l'iscrizione e/o deposito al R.I. (moduli S1, S2, S3, S6, SE, TA, B), indipendentemente da chi sia sottoscritta (notaio, soci, amministratori, [...] ecc.), e dal fatto che riporti o meno l'autenticazione della firma, è, in ogni caso, soggetta all'imposta di bollo prevista dal D.M. n. 127/2002, salve le esenzioni previste dalla legge. E' esente da imposta di bollo la denuncia di dati REA (moduli S5, UL e R).

Il modulo S5 è soggetto ad imposta di bollo nel solo caso sia presentato al fine di iscrivere o cancellare la società dalla sezione speciale in qualità di imprenditore agricolo.

I moduli I1 ed I2 sono assoggettati all'imposta di bollo fatte salve le esenzioni previste dalla legge.

Se la domanda è composta di più moduli - ove previsto - l'imposta di bollo viene assolta una sola volta.

Nel caso in cui l'atto da iscrivere sia esente da imposta di bollo, anche il modulo con il quale si richiede l'iscrizione è esente.

- e) La numerazione dei riquadri dei nuovi moduli non è progressiva per esigenze di natura informatica connesse al collegamento con l'archivio informatico preesistente.
- f) Le domande e le denunce sono soggette al pagamento dei diritti di segreteria dovuti alla Camera di commercio nella misura stabilita con decreto del M.I.C.A. (ora M.A.P.)
- g) Al fine di facilitare i contatti tra utenza e ufficio camerale si raccomanda di indicare nei parametri di configurazione del programma il n° di telefono dello studio, associazione, ecc. che invia telematicamente la domanda/denuncia o presenta i moduli allo sportello o per posta, e l'eventuale indirizzo e-mail.

2. MODALITÀ PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI MODULI

La parte del modulo informatico in cui deve essere indicato il soggetto obbligato (notaio, amministratore, socio, rappresentante legale, ecc.) alla domanda/denuncia, ovvero il soggetto incaricato della presentazione della stessa ai sensi dell'art. 31, comma 2-quater, legge n. 340/2000, ed alla quale va apposta la firma digitale di tale soggetto è la "distinta".

Nella trasmissione telematica la distinta va sottoscritta digitalmente dall'intermediario, qualora questi sia un soggetto diverso dall'obbligato, al fine dell'accettazione della dichiarazione di domiciliazione.

3. UFFICIO COMPETENTE ALLA RICEZIONE DEI MODULI

E' l'ufficio della sede legale o principale del soggetto obbligato all'iscrizione, con alcune eccezioni:

- a) la domanda di iscrizione al R.I. di sede secondaria e delle relative modifiche é sempre unica e potrà essere presentata all'ufficio del luogo ove é posta la sede principale dell'impresa o a quello del luogo ove é posta la sede secondaria;
- b) le attività non agricole svolte in province diverse da quella della sede legale o principale devono essere denunciate solo all'ufficio del R.I. della provincia di esercizio poiché questo comporta l'apertura di una unità locale;
- c) le attività agricole svolte in province diverse da quella della sede legale o principale, qualora non comportino l'apertura di una unità locale agricola, sono denunciate solo presso l'ufficio R.I. ove è ubicata la sede legale o principale;
- d) la società che apre una unità locale agricola (c.d. unità aziendale) in una provincia diversa da quella della sede legale è tenuta a presentare il modulo S5 presso l'ufficio del R.I. ove è ubicata la sede legale, al fine dell'iscrizione nella sezione speciale quale imprenditore agricolo ed il modulo UL presso l'ufficio del R.I. ove è operante l'unità aziendale nel solo caso di prima iscrizione di UL;
- e) la società che apre una unità locale agricola (c.d. unità aziendale) nella stessa provincia della sede legale ma ad un indirizzo diverso da quello della stessa è tenuta a presentare sia il modulo S5 al fine dell'iscrizione nella sezione speciale degli imprenditori agricoli che il modulo UL per l'apertura dell'unità aziendale nel solo caso di prima iscrizione di UL;
- f) la domanda di iscrizione nel R.I. dell'atto di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda deve essere presentata dal notaio all'ufficio del R.I. presso il quale é iscritto l'imprenditore alienante. Nel caso in cui solo l'acquirente sia un imprenditore soggetto a registrazione, l'atto deve essere presentato all'ufficio del R.I. presso il quale é iscritto

l'imprenditore acquirente. Nel caso in cui né l'acquirente né il cedente siano iscritti nel R.I. l'atto va depositato presso l'ufficio del registro delle imprese della residenza o sede del cedente.

g) i soggetti collettivi iscritti esclusivamente al R.E.A. presentano la domanda di iscrizione con il modulo R presso l'ufficio del registro delle imprese della sede principale anche se svolgono attività economica solo in una provincia diversa, dove comunque denunciano l'unità locale utilizzando il modulo UL.

4. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI MODULI

Le domande di iscrizione o di deposito al R.I. devono essere presentate nei termini previsti dal codice civile, da leggi speciali o dal DPR n. 581/1995.

Qualora l'iscrizione della nomina avvenga successivamente al deposito dell'atto relativo, occorre a tal fine depositare il modulo Intercalare P.

Le denunce di dati inclusi nel R.E.A. devono essere presentate entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento di cui é obbligatoria la denuncia.

5. ATTI ALLEGATI

Alle domande o denunce al R.I. o R.E.A. devono essere allegati gli atti soggetti per legge a iscrizione o al deposito. L'utente può richiedere, successivamente all'iscrizione dell'atto, "copie integrali o parziali degli atti" inseriti nell'archivio ai sensi dell'art. 24 del DPR n. 581/1993.

Devono essere altresì allegati, con l'osservanza delle forme previste dalla legge, gli atti di natura privata che comprovano l'attività svolta (ad es. copia della lettera d'incarico di agente di commercio). Non è necessario allegare atti provenienti da pubbliche amministrazioni (licenze, autorizzazioni, ecc.) i cui estremi vanno dichiarati sui moduli.

6. MODULO INTERCALARE AA

Tale modulo non può essere utilizzato per domande/denunce al Registro delle Imprese o al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative. Eventuali indicazioni circa l'utilizzo dello stesso per comunicare dati all'albo provinciale delle imprese artigiane o agli Enti previdenziali ed assicurativi saranno fornite dalle Camere di commercio o dai loro Enti rappresentativi, previo accordo con le Regioni o con gli Enti da queste dipendenti, ovvero con gli Enti previdenziali ed assicurativi, ai sensi della normativa vigente.

7. MODULO XX - NOTE

Tutti i dati e le notizie da comunicare all'ufficio Registro delle Imprese che non trovano giusta collocazione all'interno dei vari moduli, possono essere comunicati utilizzando l'apposito modulo XX – NOTE, che può essere allegato a qualsiasi istanza.

8. MODULO RP – RIEPILOGO

Mediante tale modulo possono essere allegati tutti i documenti necessari al fine della presentazione della relativa domanda/denuncia.

In tale modulo vanno indicati i nomi dei documenti informatici allegati, specificando per ognuno di essi:

- il tipo documento
- il codice atto
- il numero di pagine (iniziale e finale per ogni tipo documento)
- l'indicazione di prospetto (codice "P") nel caso in cui il documento informatico contenga diversi tipi documento
- la data di riferimento del documento

Il modulo RP – RIEPILOGO deve obbligatoriamente essere presente nella pratica relativa.

9. REGOLARIZZAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande o le denunce incomplete, illeggibili, mancanti delle firme digitali previste, e quelle prive, del tutto o in parte, della documentazione eventualmente prescritta sono considerate irregolari.

L'ufficio del R.I., prima dell'iscrizione, può invitare il richiedente a completare o rettificare la domanda, ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine, trascorso il quale, con provvedimento motivato, rifiuta l'iscrizione (art. 11, comma 11 del regolamento di attuazione).

L'ufficio del R.I. può richiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee e incomplete e può esperire accertamenti tecnici e ispezioni ed ordinare esibizioni documentali (art. 6, comma 7, del DPR n. 581 /1995).

E' ammessa la correzione delle domande viziate da errori formali mediante le apposite modalità previste dal sistema telematico.

10. CODICE FISCALE DEI SOGGETTI ESTERI NON RESIDENTI

Il DPR 605/73 sancisce che non è necessaria l'attribuzione del codice fiscale ai soggetti esteri non residenti. In tali casi è sufficiente indicare:

- a) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso, lo stato di nascita/cittadinanza ed il domicilio fiscale;
- b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale, la data e lo stato di costituzione (sede), il domicilio fiscale o il domicilio della sede legale all'estero. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza.

Nell'indicazione della sede o del domicilio fiscale devono essere specificati la via, il numero civico e il codice di avviamento postale se esistente.